ISTITUZIONE DI UNA ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA OLTRE IL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE

Art. 2

Applicazione della normativa all'interno della zona economica esclusiva

All'interno della zona economica esclusiva istituita ai sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita i diritti sovrani, la giurisdizione e gli altri diritti attribuiti dalle norme internazionali vigenti.

Versione in vigore dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione di una zona economica esclusiva oltre il limite esterno del mare territoriale
Estremi	Legge 14 giugno 2021, n. 91
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 2021

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-di-una-zona-economica-esclusiva-oltre-il-limite-esterno/art-2-applicazione-della-normativa-all-interno-della-zona-economica

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it